CONCERNENTE I PROVVEDIMENTI PEI DANNEGGIATI POLITICI DELLE PROVINCIE NAPOLETANE E SICILIANE

Art. 6

Le indennita' non potranno concedersi che a ristoro dei danni patiti nei saccheggi e negli incendi delle proprieta' private; gli assegni vitalizi e sussidi saranno accordati a ristoro di altri danni sofferti per causa politica e di cui al precedente articolo.

In tutti i casi sara' tenuto conto dei compensi che fossero stati precedentemente accordati sotto qualsiasi forma e titolo per la causa del patito danno, e nella concessione degli assegni e dei sussidi si avra' riguardo alla condizione economica dei richiedenti.

Versione in vigore dal 18 settembre 1883, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concernente i provvedimenti pei danneggiati politici delle provincie napoletane e siciliane
Estremi	Legge 8 luglio 1883, n. 1496
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 1883

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concernente-i-provvedimenti-pei-danneggiati-politici-delle-provincie/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it